

- della conformità alla descrizione fattane dal venditore, anche con presentazione di campioni o modelli;
- della conformità alle qualità e caratteristiche abituali di un bene dello stesso tipo che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, data la natura del bene.

Laddove il prodotto acquistato non sia conforme ai suddetti diversi profili, il consumatore potrà chiedere l'applicazione della nuova garanzia, ritenendo responsabile il venditore per la non conformità.

È importante notare che anche la pubblicità sulle caratteristiche specifiche dei beni fatta dal venditore, dal produttore o dal suo rappresentante, sono vincolanti per il venditore. Questi può sottrarsi alla responsabilità derivante da dette dichiarazioni pubbliche (pubblicità, etichettatura ecc.) solo ove sia in grado di dimostrare che non era a conoscenza della dichiarazione e non poteva conoscerla con l'ordinaria diligenza, oppure che la dichiarazione era stata adeguatamente corretta entro il momento della conclusione del contratto, in modo da essere conoscibile al consumatore oppure ancora che la decisione di acquistare il bene di consumo non era stata influenzata dalla dichiarazione.

> I TERMINI E LE MODALITÀ DELLA DENUNCIA DEI VIZI

Perché operi la garanzia, il vizio deve essere denunciato entro **60 giorni** (prima erano 8 giorni) **dalla scoperta** ed entro **due anni** (prima era un anno) **dalla consegna**.

Ciò in sostanza significa che la garanzia non opera se il vizio si manifesta dopo due anni dalla consegna del bene o se pur manifestandosi nei due anni il consumatore non contesta tempestivamente al venditore e cioè nei 60 giorni dalla scoperta.

Circa le **modalità** con cui il vizio deve essere contestato, il consumatore dovrà in sostanza inviare una raccomandata a.r. o un telegramma entro il termine di cui sopra al venditore contestandogli i vizi che ha riscontrato. La denuncia non è necessaria soltanto nel caso in cui il venditore ha riconosciuto l'esistenza del difetto oppure l'ha occultato.

La denuncia ha il fine di mettere in condizione l'altra parte - chi la riceve - di verificare quanto oggetto di denuncia e di rispondere in conseguenza o approntare eventualmente quanto necessario per rimediare senza ulteriori conflitti.

> COSA PUO' RICHIEDERE IL CONSUMATORE

Scoperto il vizio entro i due anni dalla consegna e denunciato nel termine di due mesi dalla scoperta, il consumatore può chiedere al venditore l'applicazione - in via alternativa - dei seguenti rimedi:

- Riparazione del bene
- Sostituzione del bene
- Riduzione del prezzo
- Risoluzione del contratto

La scelta tra tali rimedi non è rimessa alla mera discrezionalità del consumatore ma a dei criteri ben precisi ed oggettivi. Più precisamente la riparazione o la sostituzione prepongono che esse siano oggettivamente possibili e non

eccessivamente onerose, nel qual caso non rimane che scegliere tra riduzione del prezzo (stante la diminuita funzionalità del bene) o la risoluzione del contratto, non interessando il bene neppure con una funzionalità o utilità ridotta.

La riparazione si intende come eccessivamente onerosa se impone al venditore spese irragionevoli, tenendo conto del valore del bene senza difetto, dell'entità del difetto e degli eventuali disagi per il consumatore.

Se fosse possibile procedere alla riparazione od alla sostituzione, le medesime devono avvenire in un congruo termine dalla richiesta del consumatore e senza arrecargli troppi inconvenienti. Diversamente, il consumatore avrà titolo per tornare sulla scelta della riduzione del prezzo o della risoluzione del contratto.

Naturalmente, non potrà darsi corso alla garanzia nei termini sopra presentati se al momento dell'acquisto il consumatore era a conoscenza del vizio.

> EVENTUALE AZIONE GIUDIZIALE NEI CONFRONTI DEL VENDITORE E PRESCRIZIONE

Prendiamo ora in esame il caso in cui il venditore, nonostante la regolare e tempestiva denuncia del consumatore, non voglia né riparare, né sostituire, né ridurre il prezzo e neppure risolvere il contratto. Al povero consumatore non rimarrà altro che cercare di tutelare i propri diritti davanti al Giudice e per far questo dovrà intentare una vera e propria causa nei confronti del venditore. Ma attenzione **l'azione diretta a far valere i difetti nei confronti del venditore si prescrive nel termine di 26 mesi dalla consegna del bene**. Decorso tale termine il consumatore, seppur avesse piena ragione, non potrebbe più agire in giudizio e, quindi, perderebbe il proprio diritto.

> ONERE DELLA PROVA

È evidente che è di fondamentale importanza conservare per almeno 26 mesi dall'acquisto lo scontrino o la ricevuta fiscale, diversamente la prova di dove e quando si è acquistato il prodotto diventa più difficile. Fino ad ora era il consumatore a dover provare che il vizio era presente già al momento dell'acquisto del bene; con la nuova normativa se il difetto si presenta entro 6 mesi dall'acquisto, si presume che questo esistesse già al momento dell'acquisto e il consumatore non deve più dare alcuna prova; se, invece, il difetto si evidenzia 6 mesi dopo l'acquisto si inverte l'onere della prova: sarà allora il consumatore e non più il venditore a dover provare che il difetto era presente al momento dell'acquisto.

> BENI USATI

Le nuove norme si applicano anche ai prodotti usati, es. autoveicoli usati. La durata della garanzia può essere in questo caso limitata ad un periodo non inferiore all'anno e la valutazione del vizio deve essere fatta tenendo conto dell'usura del bene anche in relazione all'uso che ne è stato fatto.

